

Comune di Ostana (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.12.2018.  
Sdemanializzazione tratto Strada Vicinale Antica di Crissolo.**

Il Consiglio Comunale

Premesso che in data 29.05.1984 il Consiglio Comunale di Ostana prendeva in esame l'istanza del Sig. Flesia Domenico che proponeva di realizzare, a suo carico, un tratto di strada comunale su terreni di propria proprietà, in alternativa alla "Strada Vicinale Antica di Crissolo", a quel tempo praticamente non più in uso, che dava passaggio tra immobili di proprietà del richiedente e di suoi famigliari e con voto unanime, dava autorizzazione alla permuta relativa, a spese del richiedente, visto che il nuovo tracciato era prevalente in quanto a pubblica utilità con un più agevole uso rispetto al vecchio tracciato;

Che il bene ceduto dal Comune è un reliquato stradale non più utilizzato per esigenze pubbliche in quanto la strada stessa è stata spostata da tempo sui terreni che il Comune riceve in permuta;

Che per procedere all'alienazione occorre preventivamente declassificare e sdemanializzare il tratto stradale interessato identificato catastalmente al Foglio 25 – Mappali nn. 190 – 191 – 192 – 193 e 194, per complessivi mq 234;

Dato atto che appartenendo al demanio stradale di uso pubblico è necessario seguire le norme di cui al D. Lgs. n. 285/1992, modificato dal D. Lgs n. 360/1993 e secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 495/1995, nonché della Legge regionale 21.11.1996 n. 86 "norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico";

(omissis)

Delibera

- Di sdemanializzare il reliquato stradale denominato "Strada Vicinale Antica di Crissolo" identificato a catasto al Foglio 25 – Mappali nn. 190 – 191 – 192 – 193 e 194, per complessivi mq 234.

- Di attivare la procedura di declassificazione di cui al D. Lgs. n. 285/1992, modificato dal D. Lgs n. 360/1993 e secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 495/1995, nonché della Legge regionale 21.11.1996 n. 86 "norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico".

- Di dare atto che i terreni in oggetto non presentano valenza storica e dunque non rientrano nelle cose di interesse culturale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

comunica

che il provvedimento di classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato sul B.U.R. Piemonte, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della L.R. 86/96.

Il Responsabile del Servizio

Boggetti Paolo